**REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – MERCATINO DEL PICCOLO ANTIQUARIATO, DEL RIGATTIERE E DEL COLLEZIONISMO**

**(Legge 160/2019 comma 837)**

**TITOLO I – Disposizioni generali**

**Articolo 1** - [Oggetto](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art01) **Articolo 2** - [Disposizioni generali](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art02) **Articolo 3** - Presupposto del canone

**Articolo 4** – Soggetto passivo

**Articolo 5 -** Rilascio dell’autorizzazione

**Articolo 6** - Criteri per la determinazione della tariffa

**Articolo 7** -[Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art09) **Articolo 8** -Determinazione delle tariffe annuali

**Articolo 9** -Determinazione delle tariffe giornaliere **Articolo 10** -[Determinazione del canone](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art11) **Articolo 11** -[Modalità e termini per il pagamento del canone](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art12)

**Articolo 12** -Rimborsi e compensazione

**Articolo 13** -Ravvedimento Operoso

**Articolo 14** - Accertamenti - Recupero canone

**Articolo 15** - Sanzioni e indennità **Articolo 16** - [Sanzioni accessorie](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art19) e tutela del demanio pubblico

**Articolo 17** -Sospensione dell’attività’ di vendita **Articolo 18** - [Autotutela](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art20)

**Articolo 19 –** Funzionario Responsabile

**Articolo 20** - Riscossione coattiva

**Articolo 21** - Regime transitorio

**Articolo 22** - Disposizioni finali

##

## Articolo 1

## Oggetto

1.Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Campello sul Clitunno, di seguito per brevità indicato con “Comune” o “Ente”, del canone patrimoniale di concessione per l’ occupazione suolo e per attività di mercati e utilizzo da parte di terzi di aree attrezzate, così come disciplinato dai commi 837 e segg. dell’articolo 1 della legge 160/2019, di seguito “canone” e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per semplicità si farà riferimento ai soli commi della indicata legge).

 2. Questo Regolamento istituisce e disciplina anche il canone patrimoniale di concessione per occupazione del Mercatino del piccolo Antiquariato, del Rigattiere e del Collezionismo d’ arte, istituito con atto C.C. n. 19 del 28.09.2011, che si tiene ogni 4^ domenica del mese nell’ area verde di Borgo Cerreto.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il precedente canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## Articolo 2

## Disposizioni generali

1.  A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2.  Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

## Articolo 3

## Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## Articolo 4

## Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## Articolo 5

## Rilascio dell’autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al Regolamento Canone Unico Patrimoniale patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito CUP), al quadro normativo vigente in materia e ad eventuali provvedimenti della Giunta Comunale di carattere organizzativo riferita al mercatino dell’ antiquariato e del rigattiere e ad eventuali altri specifici mercati.

**Articolo 6**

**Criteri per la determinazione della tariffa**

1.  La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

 a)  classificazione delle strade in ordine di importanza;

 b)  entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c)  durata dell'occupazione;

d) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

**Articolo 7**

[**Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art09)

1.  Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2.  La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall’[allegato "A"](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/Alleg_B.htm) del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP), e allegata per dovere di trasparenza ed obbligo informativo anche al presente Regolamento alla lettera “A”.

La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è prevista in un'unica categoria.

**Articolo 8**

**Determinazione delle tariffe annuali**

1.  La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

2.  La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3.  Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione secondo sono indicati nell'[allegato "B"](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#alleg_a) del presente Regolamento.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

**Articolo 9**

**Determinazione delle tariffe giornaliere**

1.  La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

2.  La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell’impatto ambientale e sull’arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3.  Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione secondo sono indicati nell'[allegato "B"](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#alleg_a) del presente Regolamento.

4.  L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

**Articolo 10**

[**Determinazione del canone**](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art11)

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l’occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell’occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera. Per il Mercatino dell’ antiquariato (MARC), considerato lo sforzo organizzativo dell’ Ente, le spese connesse e l’ unicità dell’ evento, viene applicata esclusivamente la tariffa giornaliera non frazionata per ore. Per il Mercatino dell’ antiquariato (MARC), per semplicità dell’ azione amministrativa, i posteggi per ogni espositore si intendono ammontanti alla superficie complessiva di mq 10, salvo diverso provvedimento in sede tariffaria da parte della Giunta Comunale.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall’area assoggettata al pagamento del canone per l’occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

**Articolo 11**

**Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento CUP e dalle delibere istitutive della Giunta.

**Articolo 12**

**Occupazione per commercio itinerante**

1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;

b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

2. Con apposita deliberazione di Giunta potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

**Articolo 13**

[**Modalità e termini per il pagamento del canone**](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art12)

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2.  Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3.  Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 – 31.7 – 31.10

4.  Per le occupazioni permanenti,  il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all’art. 17 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## Articolo 14

## Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d’ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.

## Articolo 15

## Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l’importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50 della legge n. 449 del 1997.

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l’inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l’interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

## Articolo 16

## Accertamenti - Recupero canone

1. All’accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile del Canone o suo delegato, nonché altri dipendenti del Comune con delega espressa o del Concessionario, al quale ultimo, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l’organo accertatore non sia in grado di indicare l’esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d’ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall’organo d’accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all’ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

## Articolo 17

## Sanzioni e indennità

1.  Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2.  Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l’ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall’art 16 della legge 689/1981.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50, della legge n. 449 del 1997;

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, quantificata in euro (100,00).

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

**6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.**

**Articolo 18**

[**Sanzioni accessorie**](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art19) **e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2.  Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all’art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l’occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d’ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore. La richiesta del pagamento in favore dell’ Ente, notificata al trasgressore, costituisce atto esecutivo ai fini della riscossione.

**Articolo 19**

**Sospensione dell’attività’ di vendita**

1. L’omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni o a due mercatini consecutivi, in caso di MARC. La sospensione dell’attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa.

**Articolo 20**

[**Autotutela**](http://www.comune.torino.it/regolamenti/257/257.htm#art20)

1.  L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell’entrata.

**Articolo 21**

**Il Funzionario Responsabile**

1. Il Comune provvede a nominare con atto di Giunta Comunale un Funzionario Responsabile del canone mercatale di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

**Articolo 22**

**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

**Articolo 23**

**Regime transitorio**

1.Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.

2. I versamenti di competenza dell’anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

**Articolo 24**

**Rinvio**

1. La Giunta Comunale, nel corso della vigenza del presente Regolamento, è autorizzata a deliberare in piena autonomia e legittimità, anche ai fini del rispetto dei principi di snellimento e speditezza dell’azione amministrativa, circa le seguenti fattispecie:

Approvazione e modifica delle tariffe per gli anni successivi al 2021, unitamente alla scadenza del bilancio di previsione, riguardo ad aumenti, riduzioni, misura dei coefficienti moltiplicatori, rispetto allo schema tariffario di cui all’ allegato B) al presente Regolamento, anche per garantire risorse finanziarie adeguate al mantenimento degli equilibri di bilancio; per il mercatino del Piccolo Antiquariato, del Rigattiere e del collezionismo l’ adeguamento tariffario può avvenire anche in corso d’ anno atteso lo sforzo organizzativo/finanziario dell’ Ente e la valenza che tale evento riveste per l’ immagine e la tradizione della città e per l’ economia del territorio;

Approvazione, unitamente alla scadenza del bilancio di previsione, della misura dei diritti di istruttoria e rilascio della concessione sulla base dei criteri valutativi, circa l’ economicità della attività gestionale, rimessi ai Responsabili degli uffici interessati, anche congiuntamente;

Approvazione di provvedimenti organizzativi ai fini dell’ individuazione delle fasi gestionali del canone patrimoniale, tempistiche di intervento nelle medesime fasi dei competenti uffici comunali e relative responsabilità;

Nomina del Responsabile del Canone;

Adozione di altri provvedimenti anche d’ urgenza al fine di migliorare tempo per tempo l’ efficacia delle procedure gestionali del canone, nel rispetto del pubblico interesse;

Modalità di gestione, accertamento e riscossione del canone anche in forma distinta per il canone mercatale generale e per il mercatino dell’ antiquariato e del rigattiere.

## Articolo 22

## Disposizioni finali

1.  Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

* + - 1. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
			2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021

**Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI**

1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in un'unica categoria.

# Allegato B) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE, DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E DELLE TARIFFE DEFINITIVE (ANNUA E GIORNALIERA).

